



COMUNE DI FIORANO MODENESE  
Provincia di Modena

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1 - Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali introdotto dal D.Lgs. 19.06.1997 n°218.

### **Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO**

1 - L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n°218/1997, in quanto compatibili, e secondo le successive disposizioni.

2 - La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3 - L'istituto in oggetto non si applica alle questioni di diritto e per tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4 - L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5 - Il Comune di Fiorano Modenese si riserva il potere di annullare, in tutto o in parte ovvero revocare, mediante autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

### **Art. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE**

1 - Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Art. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE**

1 - Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, comunicandoglielo con lettera raccomandata, contenente l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non costituisce obbligo giuridico.

2 - Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3 - La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo giuridico e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

#### **Art. 5 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1 - Il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2 - Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera. Tale istanza, inviabile a mezzo raccomandata r.r. o consegnabile direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, deve indicare il recapito del contribuente.

3 - L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4 - La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

5 - Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione il funzionario responsabile formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica perde efficacia. Se è stato presentato ricorso nell'atto di adesione il contribuente rinuncia alle spese della lite.

#### **Art. 6 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE**

1 - La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2 - Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3 - L'incaricato del procedimento dà atto, mediante succinto verbale, delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato.

#### **Art. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1 - L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante legale e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2 - Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme dovute, anche in forma rateale, in conseguenza della definizione.

### **3 - All'incontro fissato per la definizione partecipano:**

- a) il contribuente e/o consulente di sua fiducia appositamente delegato alla trattativa;**
- b) il funzionario responsabile del servizio tributi.**

**Qualora particolari esigenze di carattere tecnico o di opportunità negoziale lo richiedano, ed in considerazione dei rispettivi impegni, possono partecipare all'incontro, con funzioni di coadiuvazione e consulenza, il direttore dell'area economico-finanziaria ed il capo servizio tecnico urbanistico del Comune di Fiorano Modenese.**

### **Art. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1 - La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute secondo le modalità indicate nell'atto stesso.

2 - Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3 - Fino a quando l'unica forma di riscossione possibile per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati sarà l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunale provvederà ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considererà così perfezionata.

4 - A richiesta dell'interessato e qualora la somma dovuta sia superiore ad 1.000.000 di lire è ammesso il dilazionamento del pagamento in tre rate di pari importo previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

5 - In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni ed il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle stesse nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

### **Art. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1 - L'accertamento con adesione già perfezionato non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune di Fiorano Modenese, fatto salvo quanto precisato nel comma successivo

2 - L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio di una ulteriore attività accertativa nei casi di accertamenti parziali o di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dal Comune alla data medesima.

3 - Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art. 10 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI**

1 - A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge.

2 - Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad 1/4 qualora il contribuente non proponga

ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato.

3 - In riferimento alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione di 1/4 delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4 - La riduzione di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente nonché nel caso di mera acquiescenza prestata in sede di contraddittorio dal contribuente stesso.

5 - Sono inoltre escluse dalla riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e per quelle conseguenti a mancata, incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.

#### **Art. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

1 - Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999 e pertanto l'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione.

2 - E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

Allegato A)

All'ufficio tributi del Comune di Fiorano Modenese

**OGGETTO: ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.**

Il sottoscritto ..... nato a

.....

il ..... residente a ..... in Via

..... nr. .... nr.tel.....

C.F.....

(oppure)

società ..... con sede legale in

.....

Via ..... nr.tel. ....

P.I. ....

in persona del sottoscritto legale rappresentante

.....

residente a ..... in Via .....

nr. ....

nr.tel..... C.F.....

## **P R E M E S S O**

✿ che in data ....., da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo ..... e per il periodo

.....

non preceduto dall'invito per l'applicazione dell'accertamento con adesione;

▲ che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

▲ che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

## **P R E S E N T A**

istanza di accertamento affinché codesto ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

(luogo e data) .....

.....

(firma)